



COMUNE DI PIEVE ALBIGNOLA

Provincia di Pavia

DISCIPLINA E MODALITA'
DEGLI INTERVENTI E DELLE
PRESTAZIONI DEI SERVIZI
SOCIALI DEI COMUNI

Regolamento approvato con delibera di C.C. n. ____12__ del 04/06/2026

PARTE PRIMA

PRINCIPI GENERALI

Art. 1: Oggetto

- 1.** Il presente regolamento disciplina i principi e le modalità degli interventi, delle prestazioni e dei servizi sociali dei Comuni appartenenti all'Ambito distrettuale della Lomellina al quale è afferente il Comune di Pieve Albignola.
- 2.** Per servizi sociali si intendono tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi gratuiti e/o a pagamento, o di prestazioni professionali destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà, che le persone incontrano nel corso della loro vita, escluse quelle assicurate dal sistema previdenziale, da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione giudiziaria.
- 3.** Il sistema integrato dei servizi sociali persegue la finalità di tutelare la dignità e l'autonomia delle persone, sostenendole nel superamento delle situazioni di bisogno o difficoltà, prevenendo gli stati di disagio e promuovendo il benessere psicofisico, tramite interventi personalizzati, concepiti nel pieno rispetto delle differenze e delle scelte espresse dai singoli.
- 4.** Il Comune di Pieve Albignola determina, nel rispetto degli atti e degli strumenti di programmazione previsti dalla legislazione Nazionale e Regionale, il sistema dei servizi sociali sulla base dei propri bisogni e di quelli dell'Ambito territoriale.

Art. 2: Finalità

- 1.** Nello spirito dei diritti di cittadinanza sanciti dalla Costituzione e nell'ambito del complesso ed articolato sistema integrato di interventi e servizi sociali che competono agli Enti Locali, alle Regioni ed allo Stato, il Comune di Pieve Albignola riconosce il valore strategico delle proprie competenze in materia di assistenza e di protezione sociale.
- 2.** La finalità del presente Regolamento è, pertanto, quella di assicurare ai cittadini residenti il soddisfacimento dei livelli essenziali di assistenza e protezione sociale, così come previsto dalla normativa vigente e tenuto conto dei criteri di trasparenza di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, nel rispetto degli equilibri di bilancio programmati.

3. Le prestazioni ed i servizi disciplinati dal presente Regolamento si propongono altresì di promuovere sia il benessere dei cittadini sia una migliore qualità della vita, prevenendo i fenomeni di:

a) Emarginazione sociale

b) Devianza

c) Rischio per la salute e per l'integrità personale e della famiglia,

secondo principi di solidarietà, partecipazione, sussidiarietà e collaborazione con tutti i soggetti pubblici e privati che hanno titolo ad esserne parte attiva.

4. Tali interventi devono garantire il rispetto della dignità della persona e la riservatezza sulle informazioni che la riguardano.

5. Questi obiettivi saranno attuati secondo l'ordine delle priorità e dei bisogni, con particolare attenzione alle categorie più deboli e meno autonome dei cittadini, secondo regole di equità e di partecipazione alla spesa commisurate ai livelli di reddito e di patrimonio di ciascuno.

Art. 3: Finalità dei Servizi Sociali

1. I Comuni programmano, progettano e realizzano la rete degli Interventi e dei Servizi Sociali.

2. Gli obiettivi fondamentali che si intendono perseguire sono i seguenti:

- Prevenire e rimuovere le cause che possono impedire alle persone di realizzarsi e di integrarsi nell'ambito familiare e sociale e che possono condurre a fenomeni di emarginazione;
- Garantire il diritto delle persone al pieno sviluppo della propria personalità nell'ambito della propria famiglia e della comunità locale;
- Sostenere la famiglia, tutelare l'infanzia e i soggetti in età evolutiva, con particolare riferimento ai soggetti a rischio di emarginazione;
- Promuovere ed attuare gli interventi a favore di persone non autosufficienti finalizzati al mantenimento o reinserimento stabile al proprio domicilio;
- Assicurare le prestazioni professionali di carattere sociale, psicologico ed educativo, secondo le proprie competenze, per prevenire situazioni di difficoltà e sostenere le persone fragili nella ricerca di risposte adeguate ai propri bisogni;
- Evitare il cronicizzarsi della dipendenza assistenziale.

Art. 4: La rete dell'unità di offerta

1. La rete dell'unità di offerta sociale è costituita dall'insieme integrato dei servizi, delle prestazioni e delle strutture diurne, domiciliari, semi residenziali e residenziali, nel caso fossero presenti.
2. Tale rete si configura come un sistema aperto e dinamico in grado di far fronte ai bisogni dei cittadini.
3. I Comuni appartenenti all'Ambito distrettuale e lo stesso ambito distrettuale riconoscono e promuovono la sperimentazione di unità di offerta sociale e di modelli gestionali innovativi ed in grado di rispondere a nuovi bisogni dei propri cittadini che si trovano in condizione di fragilità.

Art. 5: Destinatari degli interventi e dei servizi

1. Accedono alla rete delle unità d'offerta sociali e socio-sanitarie afferente ai Comuni dell'ambito Distrettuale della Lomellina
 - a) i cittadini residenti nel Comune di Pieve Albignola e i cittadini italiani e di Stati appartenenti all'Unione Europea (UE);
 - b) i cittadini di Stati diversi da quelli appartenenti alla UE in regola con le disposizioni che disciplinano il soggiorno e residenti nel Comune, i profughi, i rifugiati, i richiedenti asilo, gli stranieri con permesso di soggiorno per motivi umanitari ai sensi del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive integrazioni e modificazioni (testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulle condizioni dello straniero), gli apolidi, i rimpatriati e comunque coloro che beneficiano di una forma di protezione personale, riconosciuta a livello internazionale;
 - c) le persone diverse da quelle indicate nelle lettere a) e b), comunque presenti sul territorio del Comune, allorché si trovino in situazioni tali da esigere interventi non differibili e non sia possibile indirizzarli ai corrispondenti servizi del Comune o dello Stato di appartenenza. Sono sempre garantite la tutela della maternità consapevole, della gravidanza e la tutela delle condizioni di salute e sociali del minore;
 - d) i minori italiani e stranieri residenti o presenti nel Comune che versino in situazione di bisogno.

Art. 6: Priorità di accesso agli interventi ed ai servizi del sistema integrato

1. In attuazione dell'articolo 13, lettera f), della legge regionale n. 3/2008 i parametri per l'accesso prioritario alle prestazioni sono definiti per l'accesso ordinario, su

domanda o per attivazione d'ufficio, mentre per l'accesso di emergenza come misura di pronto intervento assistenziale.

2. Sulla base degli indirizzi regionali, accedono prioritariamente alla rete delle unità di offerta sociali del Comune di Pieve Albignola le persone che si trovano in condizione di povertà o con reddito insufficiente, le persone totalmente o parzialmente incapaci di provvedere a se stesse o esposte a rischio di emarginazione.

3. Nel caso in cui l'Autorità Giudiziaria detti essa stessa prescrizioni sufficientemente dettagliate circa l'intervento sociale da eseguire, quest'ultimo sarà eseguito conformemente alle medesime, coinvolgendo, sin da subito e per quanto possibile, sia il beneficiario sia il rappresentante legale del medesimo.

4. Il Comune di Pieve Albignola pone particolare attenzione, inoltre, all'accesso prioritario ai propri interventi, considerate le risorse disponibili, anche a:

- a) nuclei familiari mono genitoriali con figli minori a carico;
- b) nuclei familiari con almeno tre figli.

5. Sulla base degli indirizzi regionali e promuovendo la necessaria collaborazione ed integrazione con l'Azienda Sanitaria Territoriale, l'accesso alla rete delle unità di offerta socio-sanitarie, nell'ambito delle competenze in capo al Comune, avviene considerando e valutando le situazioni di bisogno delle persone, secondo quanto previsto dal presente Regolamento, determinate da:

- a) non autosufficienza dovuta all'età o a malattia;
- b) inabilità o disabilità;
- c) patologia psichiatrica stabilizzata;
- d) patologie terminali e croniche invalidanti;
- e) infezione da HIV e patologie correlate;
- f) dipendenza;
- g) condizioni di salute o sociali, nell'ambito della tutela della gravidanza, della maternità, dell'infanzia, della minore età;
- h) condizioni personali e familiari che necessitano di prestazioni psicoterapeutiche e psico-diagnostiche.

PARTE SECONDA

ACCESSO AI SERVIZI

Art. 7: L'accesso alla rete dei servizi

1. In attuazione della legge regionale n. 3 del 2008, art. 6, comma 4, il Comune di Pieve Albignola assicura l'accesso ai servizi attraverso il Servizio Sociale comunale, competente per:

- garantire e facilitare l'accesso alla rete delle unità di offerta sociali e socio- sanitarie dei Comuni dell'Ambito;
- orientare il cittadino all'interno della rete delle unità di offerta sociali e sociosanitarie e fornire adeguate informazioni sulle modalità di accesso e sui relativi costi;
- assicurare competenza nell'ascolto e nella valutazione dei bisogni delle persone e delle famiglie.

2. In sede di accesso, all'interessato saranno espressamente comunicati in conformità alla vigente regolamentazione:

- Il responsabile della procedura, le fasi e i termini di conclusione del procedimento di valutazione della richiesta di accesso e della correlata situazione di bisogno, fatti salvi i termini previsti in linea generale dalla normativa vigente in materia di conclusione del provvedimento amministrativo;
- I diritti riconosciuti in merito all'accesso informale e formale agli atti;
- L'informativa relativa al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Art. 8: Attivazione su domanda

1. L'accesso ai servizi avviene tramite presentazione di apposita domanda presso il Comune di residenza, da parte del soggetto interessato, o da suo delegato ovvero, in caso di persone minori o comunque incapaci, dalla persona esercente la responsabilità genitoriale o tutoriale, correlata da attestazione I.S.E.E. e relativa Dichiarazione Sostitutiva Unica; per il primo anno di applicazione del presente Regolamento l'ISEE da tener presente per poter accedere ai benefici di cui trattasi è fissato in **€ 5.000,00**. Questo limite potrà essere aggiornato annualmente con deliberazione della Giunta Comunale.

2. Al fine di promuovere la semplificazione amministrativa e facilitare l'accesso agli interventi ed ai servizi, il Comune predispone un modello di domanda, da utilizzare per l'accesso all'intero sistema dei servizi. La documentazione richiesta a corredo della domanda di accesso è limitata alle certificazioni e informazioni che non possono essere acquisite direttamente dall'ente, in conformità a quanto previsto dall'art. 18, comma 2, legge 241 del 1990.

3. La domanda, debitamente sottoscritta, è ricevuta dal Comune, e comunica all'interessato le informazioni relative allo svolgimento del procedimento.
4. Il Comune ha facoltà di richiedere ogni documento ritenuto utile ai fini dell'istruttoria della domanda. La documentazione, sussistendone le condizioni, s'intende prodotta anche mediante autocertificazione, conformemente alla normativa vigente. La domanda può essere integrata con tutte le notizie, i dati e la documentazione che l'interessato ritiene utili ai fini della valutazione della richiesta.
5. Il Servizio Sociale, verificata l'ammissibilità della domanda, e, previa eventuale verifica della disponibilità di fondi, attiva l'intervento richiesto dalla persona.
6. L'attivazione degli interventi è subordinata alla valutazione del bisogno come previsto dal presente Regolamento.
7. L'Assistente Sociale del Comune effettua un adeguato monitoraggio inerente il buon andamento dell'intervento, utilizzando lo strumento professionale che ritiene più idoneo (Visita domiciliare, colloquio, questionario), inviandone nota al proprio Responsabile.

Art. 9: Attivazione d'ufficio

1. I Servizi Sociali Comunali attivano d'ufficio la presa in carico nei casi di:
 - a) adempimento di provvedimenti giudiziari di affidamento ai servizi per la tutela di minori, incapaci, vittime di violenza, ecc.;
 - b) presenza di minori privi di adulti di riferimento;
 - c) situazioni di emergenza che richiedono la tutela immediata e indifferibile dell'incolumità, della salute e dignità personale, compresa l'eventuale attivazione di forme di protezione giuridica;
2. L'attivazione d'ufficio può seguire all'accertamento di situazioni di bisogno, in virtù di segnalazione scritta di soggetti esterni qualificati, quali a titolo esemplificativo: medici di medicina generale, forze dell'ordine, istituzioni scolastiche, organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale.
3. L'Assistente Sociale del Comune effettua un adeguato monitoraggio inerente il buon andamento dell'intervento, utilizzando lo strumento professionale che ritiene più idoneo (Visita domiciliare, colloquio, questionario), inviandone nota al proprio Responsabile.

Art. 10: Istruttoria e valutazione del bisogno

1. Il Servizio Sociale Comunale attiva l'istruttoria procedendo alla valutazione della situazione di bisogno.

2. Costituiscono oggetto della valutazione i seguenti elementi:

- a) la condizione personale dell'interessato, comprensiva della situazione sanitaria, giudiziaria e del rapporto pregresso e attuale con i servizi, compresa la fruizione di altri servizi o interventi erogati dal Comune o da altri Enti e la presenza di forme di copertura assistenziale informale;
- b) la situazione familiare;
- c) il contesto abitativo e sociale;
- d) la situazione lavorativa;
- e) la capacità economica del nucleo familiare del richiedente, basata sul valore ISEE ordinario e su altri elementi identificativi del tenore di vita utilizzando gli strumenti propri del Servizio Sociale;
- f) la disponibilità di risorse da parte della famiglia;
- g) la disponibilità personale di risorse di rete;
- h) la capacità di gestione di sé e del nucleo familiare;
- i) la capacità di assumere decisioni;
- j) la capacità di aderire al progetto concordato.

La presenza di più figli minori o di soggetti vulnerabili all'interno del nucleo familiare del richiedente l'intervento è considerato elemento aggravante la condizione di bisogno.

3. La valutazione della situazione economica è realizzata secondo quanto previsto dal presente Regolamento. La valutazione è finalizzata a definire il profilo di bisogno, sulla base del quale trovano applicazione i criteri di priorità di cui al presente Regolamento.

Art. 11: Esito del procedimento

1. In caso di accertamento della situazione di bisogno, a seguito di presa in carico, il Servizio Sociale predispone il programma personalizzato di intervento, denominato "progetto/contratto sociale", concordato con l'interessato o con il suo rappresentante, ove possibile, o con la persona che ha presentato la domanda.

2. Per la predisposizione del programma personalizzato di intervento viene adottata una metodologia di lavoro per progetti che definisce all'interno del contratto sociale:

- a) gli obiettivi del programma;
- b) le risorse professionali e sociali attivate;

- c) gli interventi previsti;
- d) la durata;
- e) gli strumenti di valutazione;
- f) le modalità di corresponsabilizzazione dell'interessato;
- g) le eventuali modalità di compartecipazione al costo dei servizi, determinata secondo quanto previsto dal presente regolamento e dalle deliberazioni comunali di determinazione dei contributi/tariffe sulla base dell'I.S.E.E. ordinario;
- h) i tempi e le modalità di rivalutazione della situazione di bisogno.

3. In caso di accoglimento della domanda, la sottoscrizione congiunta del contratto sociale da parte del Servizio Sociale territoriale e dell'interessato, o suo delegato, è condizione necessaria all'avvio delle attività previste dal progetto.

4. Nel caso in cui l'accesso all'intervento sia subordinato a graduatoria, fatta salva la pubblicizzazione dei criteri di formulazione della stessa, la comunicazione dell'accoglimento della domanda contiene anche l'eventuale collocazione del richiedente nella lista di attesa ed i riferimenti da contattare per ricevere informazioni circa gli aggiornamenti.

5. In caso di provvedimento di diniego, sono comunicati contestualmente all'interessato anche i termini e le modalità di ricorso esperibile

6. Le attività previste dal presente articolo devono essere realizzate entro il termine massimo di 30 giorni lavorativi dalla presentazione della domanda di accesso, fatte salve le disposizioni derogatorie previste per legge o dai regolamenti del Comune.

Art. 12: Accesso in situazioni di emergenza-urgenza e forme di istruttoria Abbreviata

1. Nei casi di attivazione d'ufficio per situazioni di emergenza che richiedano la tutela immediata e indifferibile dell'incolumità, della salute e dignità personale e per casi di interventi di assistenza una tantum e di modesta entità, il Servizio Sociale Comunale, sulla base delle informazioni disponibili accerta la situazione di bisogno, cui segue l'immediata attuazione dell'intervento, con convalida del Responsabile entro i successivi tre giorni lavorativi ovvero previa autorizzazione preventiva tracciabile, da parte del Responsabile del servizio.

Art. 13: Valutazione multi professionale socio-sanitaria

1. In caso di bisogni complessi, che richiedano per loro natura una valutazione multi professionale di carattere socio-sanitario, il Servizio Sociale Comunale invia richiesta di attivazione alle unità di valutazione competenti e ne recepisce gli esiti secondo i protocolli di collaborazione esistenti con l'Azienda Sanitaria Territoriale; tutto ciò alla luce di quanto previsto dai protocolli territoriali e dalle intese conseguenti alle disposizioni Regionali.

Art. 14: Cessazione presa in carico

1. Il Servizio Sociale Comunale determina la cessazione della presa in carico della persona e/o del nucleo familiare a seguito di:

- a) raggiungimento degli obiettivi previsti e programmati;
- b) interruzione della collaborazione prevista nel progetto personalizzato;
- c) trasferimento della residenza.

Art. 15: Forme di tutela

1. Al fine di garantire il buon andamento dell'amministrazione e la tutela dei diritti dei destinatari degli interventi, in sede di accesso, le persone richiedenti sono informate circa le seguenti modalità e gli strumenti di tutela attivabili presso gli uffici comunali:

- a) La presentazione di istanza di revisione, in caso di provvedimento di diniego;
- b) La presentazione di reclami, suggerimenti, segnalazioni, nelle modalità previste dal vigente regolamento comunale.

Art. 16: Trattamento dei dati personali

1. I Servizi Sociali operano il trattamento di dati personali, anche di natura sensibile, esclusivamente nell'ambito delle proprie attività istituzionali, nei termini e con le modalità previste dall'apposito regolamento nonché dalla normativa nazionale di riferimento.

2. Gli incaricati all'accesso sono tenuti a informare i destinatari dei servizi delle modalità di trattamento dei dati e dei diritti collegati.

Art. 17: Trasparenza procedura amministrativa

1. I rapporti con il cittadino sono improntati al rispetto della trasparenza della procedura, dell'efficacia dell'azione amministrativa e della tutela della riservatezza delle informazioni che lo riguardano.
2. Ogni Comune dell'Ambito ha attivo un ufficio di Servizio Sociale che garantisce l'informazione in merito al sistema dei Servizi Sociali e dei Servizi Socio-Sanitari ed Educativi.
3. In particolare, il Comune si pone i seguenti obiettivi:
 - a) Contribuire alla divulgazione di informazioni utili alla cittadinanza;
 - b) Fornire a tutti gli operatori informazioni aggiornate;
 - c) Contribuire, tramite la collaborazione con l'Ufficio di Piano o con il singolo Comune, a mantenere un raccordo efficace con i cittadini.
4. Il Comune si adopererà per informare i cittadini, tutelare i loro diritti, assicurare la trasparenza dei procedimenti amministrativi e promuovere la partecipazione degli stessi al miglioramento continuo del servizio.

Art. 18: Accesso agli atti

1. Il diritto di accesso è riconosciuto, nei limiti e secondo le modalità disciplinate dalla normativa vigente, a chiunque (anche ai soggetti portatori di interessi diffusi o collettivi, sussistendone le condizioni) abbia un interesse diretto, concreto e attuale per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti e che dimostri con idonea e specifica motivazione, di esserne titolare.

PARTE TERZA

INTERVENTI E SERVIZI DISTRETTUALI

Art. 19: Gli interventi ed i Servizi Distrettuali

1. Le prestazioni, gli interventi ed i Servizi Distrettuali sono previsti all'interno della programmazione territoriale distrettuale e, approvati dall'Assemblea dei Sindaci, vengono erogati in maniera omogenea in tutti i Comuni dell'Ambito Distrettuale della Lomellina di cui Pieve Albignola fa parte.
2. Gli interventi ed i Servizi Distrettuali, rispetto ai servizi programmati e gestiti dai singoli Comuni, possono essere:

- Integrativi, in modo da garantire ai cittadini un aumento della quantità delle prestazioni o delle fasce orarie di attivazione del servizio;
- Complementari agli interventi erogati dal Comune ed in grado di garantire un piano assistenziale articolato e comprendente prestazioni sociali di diversa natura;
- Innovativi, in grado di sperimentare nuove modalità di attivazione dei servizi o nuove modalità organizzative.

3. I criteri e le modalità di erogazione degli interventi distrettuali vengono approvati dall'Assemblea dei Sindaci, e devono essere garantiti in maniera uniforme a tutti i cittadini residenti nei Comuni dell'Ambito distrettuale.

Art. 20: Gli interventi ed i Servizi Associati

1. Le prestazioni, gli interventi ed i Servizi Associati sono di norma previsti all'interno della programmazione territoriale distrettuale. L'Assemblea dei Sindaci approva uno o più schemi di convenzione per i servizi che si ritengono utili associare.

Successivamente è facoltà di ciascun Comune aderire alla Gestione Associata. I Servizi erogati in questa forma devono essere prestati in maniera omogenea in tutti i Comuni aderenti alla Gestione Associata.

2. Le prestazioni, gli interventi ed i Servizi Associati possono essere previsti anche sulla base di specifici accordi tra Comuni che devono essere approvati, in questo caso, unicamente nei rispettivi Consigli Comunali.

3. I criteri e le modalità di erogazione degli interventi gestiti in forma associata che vengono approvati dai Consigli Comunali degli enti aderenti, devono garantire gli stessi standard qualitativi a tutti i cittadini residenti nei Comuni dell'Ambito associativo nel rispetto di criteri gestionali improntati ai principi di efficienza, efficacia ed economicità.

Art. 21: Informazione degli interventi e dei Servizi Distrettuali e/o Associati

1. Il Comune si impegna a dare comunicazione ai propri cittadini degli interventi erogati dall'ambito distrettuale o gestiti in forma associata.

2. L'ufficio di piano e/o il Comune Capofila, se necessario, procede all'elaborazione del materiale informativo.

3. Le persone per conoscere i servizi distrettuali e/o associati possono rivolgersi agli enti che svolgono funzioni di Segretariato Sociale, all'Assistente Sociale del proprio Comune di residenza o alla segreteria dell'Ufficio di Piano.

Art. 22: Modalità di accesso

1. Gli interventi ed i Servizi Distrettuali e/o associati possono essere di norma erogati con le seguenti modalità:

a) *tramite bando*: viene previsto un determinato periodo in cui presentare domanda. Il bando di norma è pubblicato per almeno 20 giorni consecutivi. Alla chiusura del bando viene elaborata la graduatoria degli aventi diritto e si finanziano le domande fino ad esaurimento del budget disponibile.

b) *con richieste a sportello*: le persone possono far richiesta in qualsiasi momento dell'anno. L'accesso alla prestazione è subordinato oltre alla presenza dei requisiti previsti dall'intervento anche dalla disponibilità di fondi.

2. In entrambi i casi le persone, per presentare domanda, devono rivolgersi unicamente al Servizio Sociale del proprio Comune di residenza.

Art. 23: Attivazione

1. L'Ufficio di Piano competente, verificata l'ammissibilità della domanda e la disponibilità di fondi, attiva l'intervento richiesto dalla persona gestendolo su base distrettuale e/o associata.

2. L'attivazione di interventi distrettuali e/o associati è subordinata alla valutazione del bisogno come previsto dal presente Regolamento.

3. L'Assistente Sociale del Comune effettua un adeguato monitoraggio inerente il buon andamento dell'intervento, utilizzando lo strumento professionale che ritiene più idoneo (visita domiciliare, colloquio, questionario), inviandone nota al proprio Responsabile.

PARTE QUARTA

COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA

DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 24: Compartecipazione alla spesa degli interventi e dei servizi

1. Le prestazioni sociali, le prestazioni sociali agevolate e la componente socio assistenziale delle prestazioni agevolate socio-sanitarie di natura non prevalentemente sanitaria sono erogate a titolo gratuito o con compartecipazione alla spesa da parte dei cittadini.

2. Nei casi di compartecipazione al costo, i criteri di determinazione sono definiti dal D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 “Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione ed i campi di applicazione dell’Indicatore della situazione economica equivalente”, e dai relativi provvedimenti attuativi, nonché dalla normativa statale e regionale in tema di I.S.E.E. e successive modifiche ed integrazioni, e dalle disposizioni previste dal presente Regolamento.

3. Nei casi in cui sia inadempito l’obbligo di compartecipazione, il Comune, previo formale messa in mora:

- Attiva l’eventuale interruzione delle prestazioni erogate, nel rispetto delle disposizioni vigenti e nel rispetto dei diritti costituzionalmente riconosciuti;
- Agisce nei modi più idonei ed opportuni per il recupero del credito nei confronti del cittadino, prevedendo anche forme di rateizzazione.

4. Sulla base dell’art. 2 del D.P.C.M. 159/2013 e successive modifiche ed integrazioni, la determinazione e l’applicazione dell’indicatore ai fini dell’accesso alle prestazioni sociali agevolate, nonché della definizione del livello di compartecipazione alla spesa delle medesime tramite l’ISEE, costituisce livello essenziale delle prestazioni, ai sensi dell’articolo 117, comma 2 lettera m), della Costituzione, fatte salve le competenze Regionali in materia di normazione, programmazione e gestione delle politiche sociali e socio-sanitarie e ferme restando le prerogative dei Comuni.

Art. 25: Legenda

1. Il presente Regolamento adotta le seguenti definizioni:

A. I.S.E.: l’indicatore della situazione economica di cui al D.P.C.M. 159/2013 e successive integrazioni e modifiche;

B. I.S.E.E.: l’indicatore della situazione economica equivalente di cui alle predette disposizioni legislative;

C. Patrimonio mobiliare: i beni di cui all’art. 5, comma 4, del D.P.C.M. 159/2013 e successive integrazioni e modifiche;

D. Nucleo familiare: il nucleo definito dall’art. 3 del D.P.C.M. 159/2013 e successive integrazioni e modifiche;

E. Dichiarazione sostituiva unica: la dichiarazione di cui all’art. 10 del D.P.C.M. 159/2013 e successive integrazioni e modifiche;

F. “Prestazioni sociali»: si intendono, ai sensi dell'articolo 128, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché dell'articolo 1, comma 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita, escluse soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia;

G. “Prestazioni sociali agevolate»: prestazioni sociali non destinate alla generalità dei soggetti, ma limitate a coloro in possesso di particolari requisiti di natura economica, ovvero prestazioni sociali non limitate dal possesso di tali requisiti, ma comunque collegate nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche, fermo restando il diritto ad usufruire delle prestazioni e dei servizi assicurati a tutti dalla Costituzione e dalle altre disposizioni vigenti;

H. “Prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria»: prestazioni sociali agevolate assicurate nell'ambito di percorsi assistenziali integrati di natura socio-sanitaria rivolte a persone con disabilità e limitazioni dell'autonomia, ovvero i seguenti interventi in favore di tali soggetti:

- Sostegno ed aiuto domestico familiare finalizzato a favorire l'autonomia e la permanenza nel proprio domicilio;
- Ospitalità alberghiera presso strutture residenziali e semiresidenziali, incluse le prestazioni strumentali ed accessorie alla loro fruizione, rivolte a persone non assistibili a domicilio;
- Iniziative dirette a favorire l'inserimento sociale, inclusi gli interventi di natura economica o di buoni spendibili per l'acquisto di servizi.

2. Nella determinazione della compartecipazione/contribuzione alla spesa, per le finalità del presente Regolamento si intende per:

- a) I.S.E.E. utenza: l'indicatore della situazione economica del nucleo familiare di riferimento, ai sensi del D.P.C.M. 5.12.2013, n. 159 e successive modifiche ed integrazioni;
- b) I.S.E.E. iniziale: è il valore al di sotto del quale non è dovuta alcuna compartecipazione da parte dell'utenza.
- c) I.S.E.E. finale: è il valore al di sopra del quale è prevista la compartecipazione massima da parte dell'utenza interessata
- d) Quota minima: è il valore di una quota da corrispondere indipendentemente dal valore dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente del nucleo familiare di riferimento

e) Quota massima: è il valore massimo di compartecipazione alla spesa per l'intervento o il servizio richiesto.

Art. 26: Dichiarazione sostitutiva unica

1. Come previsto dall'art. 10, comma 1, del citato D.P.C.M. 159/2013 e successive integrazioni e modifiche, la dichiarazione sostitutiva unica ha validità dal momento della presentazione al 15 gennaio dell'anno successivo.

2. Ai fini del mantenimento delle agevolazioni, i cittadini interessati presentano le nuove dichiarazioni sostitutive uniche entro il 31 Marzo di ogni anno, salvo diversa determinazione del Comune per specifici servizi.

Sino a quella data sono mantenute inalterate le eventuali agevolazioni concesse. La mancata presentazione di nuova dichiarazione sostitutiva unica comporta la decadenza da qualsiasi agevolazione.

Art. 27: Dichiarazione in caso di nucleo familiare rilevante ristretto

1. In caso di accesso alle prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria, ovvero di accesso a prestazioni in favore di disabili gravi, il dichiarante può compilare la dichiarazione sostitutiva unica, secondo le regole di cui all'articolo 6 del D.P.C.M. 159/2013 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Qualora sia necessario reperire informazioni su altri soggetti ai fini del calcolo dell'ISEE per la richiesta di ulteriori prestazioni sociali agevolate, il dichiarante è tenuto a integrare la dichiarazione sostitutiva unica in corso di validità mediante la compilazione dei soli fogli allegati relativi ai componenti del nucleo non già inclusi.

Art. 28: Assenza o incompletezza della Dichiarazione sostitutiva unica

1. Nel caso in cui la fruizione di una prestazione comporti una agevolazione legata all'I.S.E.E. ed il cittadino fruitore non presenti la dichiarazione sostitutiva unica ai fini I.S.E.E., il Comune provvederà ad applicare la compartecipazione massima prevista per la fruizione medesima.

2. Nel caso in cui la fruizione di una prestazione comporti una agevolazione legata all'I.S.E.E. ed il cittadino fruitore presenti una dichiarazione sostitutiva unica incompleta o carente degli elementi previsti dal citato D.P.C.M. 159/2013, non si dà

seguito alla richiesta di agevolazione, salvo integrazione da parte del cittadino, a seguito di richiesta dei servizi comunali interessati.

Art. 29: Attività di controllo delle Dichiarazioni sostitutive uniche

1. Ai sensi di quanto previsto dal D.P.R. 445/2000, il Comune in forma singola o associata provvede ai controlli necessari delle dichiarazioni sostitutive uniche presentate ai fini I.S.E.E., nel rispetto delle competenze e di ruoli previsti dal D.P.C.M. 159/2013 e successive integrazioni e modifiche.

2. Nelle situazioni di dichiarazione non veritiera, eccetto il caso di mero errore materiale, il dichiarante decade dai benefici relativi all'agevolazione economica concessa ed è tenuto alla restituzione delle somme indebitamente percepite, oltre agli interessi previsti per legge ed alle eventuali spese. È comunque fatta salva l'attivazione dei provvedimenti previsti a norma dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000.

Art. 30: Effetti di una nuova dichiarazione sostitutiva unica

1. A norma dell'art. 10 comma 2, del D.P.C.M. 159/2013, e successive integrazioni e modifiche, qualora il cittadino presenti una nuova dichiarazione sostitutiva unica al fine di rilevare i mutamenti delle condizioni economiche e familiari, gli effetti della nuova dichiarazione decorreranno dal primo giorno del mese successivo alla presentazione.

2. A norma dell'art. 10, comma 2, del D.P.C.M. 159/2013, qualora il Comune richieda una dichiarazione sostitutiva unica aggiornata nel caso di variazione del nucleo familiare, gli effetti della nuova dichiarazione decorreranno dal trentesimo giorno successivo alla data di effettiva ricezione della richiesta da parte delle persone interessate.

Art. 31: Accertamento estraneità in termini affettivi ed economici

1. In assenza di documentazione emessa in sede giurisdizionale, ai fini dell'accertamento della situazioni di estraneità in termini affettivi ed economici, nelle fattispecie previste dall'art. 6 comma 3 lettera b) punto 2 (Prestazioni sociali di natura socio – sanitaria) e dall'art. 7 comma 1 lettera e) (Prestazioni agevolate a favore di minorenni) , del D.P.C.M. 159/2013 e successive integrazioni e modifiche, il Comune, previa istanza formale delle persone interessate e di adeguata istruttoria da

parte del Servizio Sociale, provvede, nei casi di situazioni già in carico ai Servizi Sociali del Comune a:

- dichiarare il sussistere delle condizioni di estraneità, ovvero
- dichiarare il non sussistere delle condizioni di estraneità ovvero
- esplicitare l'impossibilità a dichiarare la sussistenza delle condizioni di estraneità.

2. Nei casi di situazioni non in carico ai Servizi Sociali, il Comune, previa istanza formale delle persone interessate, avvalendosi della collaborazione degli operatori comunali e di altri servizi, provvede alla raccolta di elementi ed informazioni ai fini dell'accertamento delle condizioni di estraneità. L'istruttoria deve concludersi entro sessanta giorni dalla istanza formale delle persone interessate, con la dichiarazione da parte del Comune della sussistenza ovvero della non sussistenza delle condizioni di estraneità ovvero dell'impossibilità a dichiarare la sussistenza delle condizioni di estraneità.

Art. 32 – Competenze dell'Assemblea dei Sindaci di Ambito

1. L'Assemblea dei Sindaci di Ambito è composta dai Sindaci, o da loro delegati, dei Comuni dell'Ambito.
2. L'assemblea assume tutte le decisioni previste nel presente regolamento volte a uniformare e omogeneizzare l'offerta, l'accesso e la compartecipazione ai costi da parte delle persone residenti nei Comuni dell'Ambito.
3. In particolare, perché si possano realizzare gli obiettivi e le finalità del presente regolamento, l'Assemblea di Ambito approva la struttura della compartecipazione (per fasce differenziate delle quote di compartecipazione ovvero per quota da progressione lineare) dell'I.S.E.E. per ogni intervento e servizio.
4. I Comuni, nella definizione degli atti programmatori, recepiscono le decisioni della Assemblea dei Sindaci di Ambito.

Art. 33: Definizione della compartecipazione alla spesa del cittadino

1. Ai fini della determinazione della quota di compartecipazione alla spesa degli interventi e dei servizi da parte del cittadino, tenuto conto che l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente differisce sulla base della tipologia di prestazione

sociale agevolata richiesta – come previsto dagli art. 6, 7 e 8 del citato D.P.C.M. 159/2013, il Comune definisce per ogni tipologia di intervento e/o di servizio specifiche modalità di calcolo, tenuto conto della necessità di salvaguardare gli equilibri di bilancio.

2. La Giunta Comunale provvede annualmente, nella fase di determinazione del sistema tariffario e nel rispetto del presente Regolamento e degli equilibri di bilancio, a determinare:

- il costo effettivo del servizio, secondo i criteri previsti dall'art. 6, comma 4, Del D.L. 28.03.1983, n. 55, convertito dalla legge 26.04.1093, n. 131;
- la percentuale di copertura di ciascun servizio ai fini della determinazione della quota di contribuzione;
- la quota di contribuzione massima posta a carico del cittadino;
- eventuale quota minima di contribuzione
- I.S.E.E. o r d i n a r i o ;

3. La contribuzione così definita deve in ogni caso garantire la sostenibilità degli oneri da parte del cittadino e della sua famiglia.

4. In casi eccezionali e previa adeguata istruttoria, il Servizio Sociale può proporre una ulteriore riduzione o un esonero della quota a carico dei cittadini, da disporsi con provvedimento della Giunta Comunale, per le situazioni di particolare gravità che presentino un elevato rischio di esclusione sociale e per le quali la prestazione sociale erogata costituisca condizione essenziale per la riduzione della vulnerabilità sociale, ovvero assuma funzioni imprescindibili di monitoraggio e controllo.

5. Nel caso di indifferibilità e urgenza di provvedimenti a protezione di persone incapaci di provvedere da sé alla propria tutela, su proposta motivata del Servizio Sociale, vengono predisposti gli opportuni provvedimenti.

6. Le tariffe dei servizi sono comunicate ai cittadini al momento della presentazione della domanda di accesso ovvero al momento della comunicazione di accoglimento della domanda stessa.

Art. 34: Lista di attesa

1. Qualora il Servizio Sociale del Comune non sia in grado di far fronte alle istanze pervenute e ritenute ammissibili, viene redatta una graduatoria ai fini dell'accesso all'intervento o al servizio, formulata tenendo conto del punteggio attribuito agli indicatori di priorità di seguito individuati, in relazione alla tipologia degli interventi e dei servizi:

- Rischio sociale elevato;
- Assenza di rete familiare ed amicale
- Famiglie mono genitoriali
- Situazione di comprovata precarietà economica;
- Famiglie che stanno sostenendo un carico assistenziale da molto tempo;
- Famiglie che non beneficiano di altri contributi economici finalizzati alla prestazione di cui si intende fruire.

2. Gli indicatori di priorità di cui al precedente comma 1 possono essere integrati o specificati da altri indicatori, elaborati dal Servizio Sociale del Comune ed adeguatamente pubblicizzati in relazione alla presentazione delle domande, al fine di aggiornare i presupposti istruttori del procedimento all'evoluzione del quadro sociale del Comune.

3. Qualora siano presentate più domande caratterizzate dal medesimo grado di bisogno, la discriminante per la scelta nella priorità all'ammissione al servizio è rappresentata dalla data di presentazione delle domande medesime.

Art. 35 : ISEE corrente

1. Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 9 del D.P.C.M. 159/2013 e successive integrazioni o modifiche, il cittadino può richiedere il calcolo dell'ISEE corrente con riferimento a un periodo di tempo più vicino al momento della richiesta della prestazione, al fine di tener conto di eventuali rilevanti variazioni nell'indicatore.

2. Le attestazioni I.S.E.E., rilasciate secondo le predette modalità previste dall'art. 9 del D.P.C.M. 159/2013 e successive integrazioni o modifiche, mantengono la loro validità anche dopo il periodo di due mesi, sussistendo l'invarianza delle condizioni, e comunque non oltre il periodo di mesi sei.

PARTE QUINTA

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 36: Sviluppo del sistema informativo

1. Nell'ambito delle attività di implementazione del sistema informativo previsto dal D.L.78/2010, il Comune pone in essere, anche in accordo con i Comuni dell'Ambito Distrettuale, ogni azione diretta a standardizzare i criteri e le modalità di rilevazione.

Art. 37: Abrogazioni

1. A far data dall'entrata in vigore del presente Regolamento, è abrogata ogni altra disposizione con esso incompatibile.

Art. 38: Pubblicità

1. A norma dell'articolo 22 della legge 7.8.1990, n. 241, copia del presente Regolamento è a disposizione del pubblico perché possa prenderne visione e ottenerne copia, quando richiesta.

Il Regolamento è altresì stabilmente pubblicato sul sito istituzionale dell'ente all'indirizzo: www.comune.pievealbignola.pv.it dal quale può essere direttamente scaricato.

2. Si demanda ai Servizi competenti il compito di dare la più ampia informazione e diffusione della norma regolamentare approvata, nei modi e nelle forme che verranno ritenute maggiormente opportune ed efficaci.

Art. 39: Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore dal momento in cui il Consiglio Comunale delibera la sua approvazione.

ALLEGATO

TIPOLOGIE di INTERVENTI E SERVIZI

INTERVENTI di NATURA ECONOMICA

Sostegno economico

Art. 1: Interventi di sostegno economico

1. Gli interventi di sostegno economico sono finalizzati a sostenere le situazioni di cittadini residenti nel Comune da almeno **30 mesi**, i quali si trovino in particolari situazioni di grave disagio economico, sociale ed a rischio di emarginazione.
2. Gli interventi consistono in un'esenzione dal pagamento di determinati servizi oppure in una riduzione, a seguito della definizione di progetto personalizzato e del relativo contratto sociale. Gli interventi possono altresì consistere in pagamenti dirette di utenze essenziali e nella concessione di pacchi alimentari formati da generi di prima necessità.
3. Gli interventi sono attuati, nei limiti delle risorse assegnate con il Bilancio Comunale.
4. La Giunta Comunale, in base alle disponibilità economiche ed alle criticità prevalenti, acquisita dagli uffici competenti la documentazione utile per una corretta valutazione, può definire la tipologia di situazioni sociali a cui rispondere prioritariamente, tenuto conto del quadro normativo e delle disposizioni del presente Regolamento.

Art. 2: Il contributo straordinario o una tantum

1. E' una misura di sostegno economico straordinaria finalizzata a integrare il reddito familiare quando ricorrono situazioni non ordinarie e/o eccezionali che compromettono gravemente e temporaneamente l'equilibrio socio-economico del nucleo familiare, quali:
 - a) abbandono, decesso o malattia dell'unico percettore di reddito all'interno del nucleo familiare;
 - b) spese eccezionali per gravi eventi morbosi che comportino spese non coperte dal Servizio Sanitario Regionale;

- c) necessità di ripristino delle utenze essenziali (energia elettrica, riscaldamento) in presenza di nuclei familiari nei quali siano presenti persone fragili (anziani, disabili e minori) per l'importo necessario alla riattivazione della fornitura;
- d) spese eccezionali per l'inserimento scolastico e professionale;
- e) spese eccezionali per calamità naturali.

2. L'entità del contributo è proposta dal Servizio Sociale Comunale sulla base della situazione contingente straordinaria nella misura strettamente necessaria al superamento della condizione di bisogno ed è erogabile esclusivamente con presentazione della documentazione ISEE corrente.

3. L'importo del contributo è definito con atto della Giunta Comunale.

Contributo per affido familiare

Art. 3: Contributi per affidamento familiare

1. Il servizio affidi è rivolto ai minori residenti nel Comune che necessitino di un intervento temporaneo di accoglienza presso un'altra famiglia e/o persona singola, a supporto di una situazione di disagio familiare.

2. Il Comune sussistendone le condizioni, riconosce alla famiglia affidataria un contributo economico mensile forfettario in caso di:

- a). Affidamento consensuale e/o giudiziale a parenti;
- b). Affidamento consensuale e/o giudiziale etero familiare, differenziato in caso di tempo pieno o tempo parziale;
- c). Affidamento familiare giudiziale etero familiare per casi di minori stranieri non accompagnati.

3. Per le famiglie affidatarie è prevista l'erogazione di un contributo economico mensile conformemente alle indicazioni del Piano di Zona oppure da definirsi con deliberazione di Giunta Comunale.

4. Il contributo riconosce il diritto del minore ad una famiglia e pertanto non è legato alla valutazione della situazione economica della famiglia affidataria.

INTERVENTI DI ASSISTENZA ABITATIVA

Assistenza abitativa

.

Art. 4 – Ambito d'intervento

1. Il Comune, nel rispetto degli equilibri di bilancio programmati, previa valutazione professionale dell'Assistente Sociale Comunale e su proposta del Responsabile delle Politiche Sociali, assicura le seguenti forme di assistenza socio – abitativa:

- a). Interventi economici a sostegno dell'affitto, finalizzati a contribuire alla copertura del canone di locazione in collaborazione con la Regione Lombardia e l'Ufficio di Piano competente.
- b). Assegnazione alloggiativa di alloggi di edilizia residenziale pubblica, a seguito di valutazione del servizio sociale, nel caso in cui ci fosse disponibilità.

Art. 5 – Destinatari

1. Sono destinatari degli interventi di assistenza abitativa i residenti nel Comune che si trovino in una situazione di bisogno abitativo, accertata dal Servizio Sociale.

2. Sono esclusi dagli interventi coloro i quali occupino senza titolo alloggi ed immobili di proprietà pubblica oppure siano stati destinatari di provvedimento di rilascio, da parte di Comuni, negli ultimi tre anni.

3. Possono accedere agli interventi di emergenza abitativa, di cui alla lettera a) del presente articolo, i cittadini che si trovino in una delle seguenti situazioni:

- a) sfratto immediatamente esecutivo
- b) ordinanza di sgombero per tutela della salute pubblica, per grave pericolo di incolumità, per inidoneità igienico – abitativa accertata;
- c) altro provvedimento immediatamente esecutivo di rilascio dell'alloggio;
- d) disagio abitativo attestato dal Servizio Sociale, per accertata esistenza di improcrastinabile necessità di tutela della salute psico-fisica di minori e di persone con disabilità, di persone anziane e/o non autosufficienti prive di reti familiari e parentali, di persone vittime di violenza.

4. Per gli interventi di cui alla lettera a) e b) del precedente articolo, i criteri di accesso sono determinati dalla regolamentazione Regionale in materia.

Art. 6 – Modalità di accesso

1. Le persone ed i nuclei familiari che vengono a trovarsi in una delle situazioni di emergenza/urgenza abitativa possono presentare istanza di intervento secondo le modalità previste dal presente Regolamento.
2. la valutazione e la decisione in merito all'attivazione degli interventi segue la procedura prevista dal presente regolamento.

Art. 7 – Quote di contribuzione

1. Il Responsabile del Servizio, all'atto dell'eventuale assegnazione dell'alloggio, stabilisce l'importo del canone di affitto, avvalendosi eventualmente del gestore degli alloggi, secondo la normativa vigente.

Art. 8 – Revoca, decadenza e rilascio

1. Fatta salva la tutela della salute psicofisica di minori e di persone con disabilità, di persone anziane e non autosufficienti prive di reti familiari e parentali e di persone vittime di violenza, il Comune provvederà con apposito atto a revocare l'assistenza alloggiativa nei casi in cui l'assegnatario:

- non dimori stabilmente nell'alloggio assegnatogli
- abbia ceduto o sublocato l'alloggio
- manchi immotivatamente di compartecipare alla spesa secondo le modalità concordate per più di 3 mensilità
- abbia adibito l'alloggio ad attività illecite e comunque ne abbia mutato la destinazione d'uso
- ponga in essere comportamenti, debitamente accertati, che rechino disturbo o danno alla convivenza degli altri condomini
- abbia perso i requisiti richiesti per l'assegnazione
- ospiti continuativamente persone terze in assenza di accordo con il Comune.

2. Gli assegnatari che si trovino in una delle situazioni sopra elencate sono diffidati con atto scritto a recedere dal comportamento irregolare nel termine perentorio di trenta giorni dall'avvenuta ricezione della comunicazione. Qualora, trascorso detto termine, la situazione di irregolarità permanga, il Comune provvede ad ordinare il rilascio del locale entro un termine massimo di trenta giorni.

INTERVENTI E SERVIZI A FAVORE DELLE FAMIGLIE E DEI MINORI

Art. 9 – Asilo nido

1. L'asilo nido è un servizio di supporto alla famiglia con finalità educative e di socializzazione rivolto a bambini da 0 a 3 anni.
2. La Giunta Comunale, nel rispetto del presente regolamento e degli equilibri di bilancio, può determinare, una struttura di contribuzione alla spesa sostenuta dal cittadino prevedendo un budget di spesa rispondente alle necessità rilevate.

Art. 10 – Il servizio di trasporto scolastico

1. Il servizio di trasporto scolastico risponde all'esigenza di consentire ed alla volontà di agevolare l'assolvimento dell'obbligo scolastico per coloro ai quali il raggiungimento della sede scolastica presenta difficoltà di ordine oggettivo.
2. Il servizio di trasporto scolastico è svolto direttamente o in convenzione con i comuni limitrofi a favore degli utenti residenti della scuola primaria e secondaria di primo grado.

Art. 11 – Quote di contribuzione

1. La Giunta Comunale annualmente stabilisce per il servizio trasporto, un contributo forfettario di compartecipazione posta a carico dell'utente.

Art. 12 – Gli incontri protetti

1. Sono definiti "protetti" gli incontri, previsti dall'Autorità Giudiziaria, che avvengono tra un minore ed uno o più dei suoi parenti alla presenza di un educatore presso uno "spazio neutro", cioè un luogo che tuteli il minore nel suo diritto di visita e nel contempo verifichi se sussistono i presupposti per l'assunzione delle responsabilità genitoriali e faciliti e sostenga le relazioni minori – genitori. Tali incontri hanno la finalità di garantire e sostenere il mantenimento della relazione tra il minore e i genitori e/o parenti a seguito di separazione, divorzio conflittuale, affido ed altre situazioni di grave e profonda crisi familiare.

2. Gli obiettivi degli incontri in luogo neutro consistono nel:

Garantire il diritto di visita per genitori non affidatari di minori coinvolti in separazioni conflittuali o allontanati dal nucleo genitoriale naturale;

Garantire il diritto di relazione per minori coinvolti in procedure di allontanamento dai genitori naturali;

Contribuire, dove ve ne siano le condizioni, alla progettualità evolutiva rivolta alla relazione figure genitoriali – minori.

Art. 13 – Destinatari

1. Le attività previste sono rivolte a sistemi famigliari entro i quali è interrotta o sospesa la relazione tra uno o più minori con i genitori naturali, ed è conseguentemente necessario realizzare contesti protetti che permettano l'incontro tra i minori e le figure genitoriali citate. Costituisce pre-requisito necessario per l'attivazione degli interventi la presenza di un provvedimento definitorio inoltrato dall'autorità giudiziaria al Servizio sociale territorialmente competente, o la presenza di un progetto sociale che codifichi le caratteristiche degli incontri e che comprenda la definizione di un contratto d'intervento formalmente sottoscritto dall'Assistente Sociale di riferimento e degli adulti implicati (genitori, genitori affidatari, parenti, operatori sociali incaricati per attività socioeducative nei confronti dei minori e/o del sistema familiare).

Art. 14 – Partecipazione degli utenti al costo del servizio

1. La Giunta Comunale annualmente determina il contributo per ogni incontro nella fase di determinazione delle tariffe e sulla base del D.P.C.M. 159/2012:

- La struttura della contribuzione,
- L'eventuale quota minima,
- L'ISEE ordinario,
- La quota di contribuzione massima posta a carico dell'utente, che tenga conto del minutaggio medio previsto dall'Autorità Giudiziaria e dei costi dell'operatore.
- Le eventuali fasce differenziate delle quote di compartecipazione, che saranno attribuite ai richiedenti il servizio di che trattasi.

2. La quota di compartecipazione al costo dei servizi, è posta a carico di entrambi i genitori.

Art. 15 – Servizio di assistenza domiciliare educativa

1. L'assistenza domiciliare ai minori e alle loro famiglie si connota come un complesso di interventi volti a mantenere e sostenere il minore all'interno della propria famiglia, qualora questi versi in situazione di temporanea difficoltà e manifesti elementi di

possibile rischio o pregiudizio per il minore.

2. Finalità del servizio è il recupero del nucleo familiare rispetto alle funzioni di autonomia gestionale, educativa, affettiva e sociale, perseguendo i seguenti obiettivi:

- Favorire la permanenza in famiglia di minori che vivano in contesti psico-socio educativi e culturali svantaggiati, in condizioni di sufficiente tutela;
- Favorire l'instaurarsi di un rapporto corretto tra tutti i componenti del nucleo, rendendo i genitori idonei ad assumere globalmente la propria funzione educativa;
- Favorire l'integrazione sociale del minore e del suo nucleo;
- Offrire ai minori modelli educativi e di riferimento alternativi che permettano una identificazione positiva;
- Monitorare la situazione familiare di minori appartenenti a contesti familiari ad alto rischio.

Art. 16 – Destinatari

1. Il servizio si rivolge a minori residenti nel territorio del comune.

2. I requisiti per l'accesso si individuano come segue:

- Presenza di disabilità sensoriale, fisica e/o psichica;
- Disagio scolastico e/o culturale;
- Nuclei familiari che si trovino in condizioni di disagio sociale tale da implicare per il minore un grave rischio di emarginazione o di deviazione sociale;
- Famiglie monoparentali;
- Minori in difficoltà scolastiche segnalati al servizio sociale d parte degli organi didattici competenti;
- Provvedimenti penali a carico del minore.

Art. 17 – Partecipazione degli utenti al costo del servizio

1. La Giunta Comunale o l'Assemblea dei Sindaci del Piano di Zona annualmente determina il contributo orario per la fruizione del servizio, nella fase di determinazione delle tariffe e sulla base del D.P.C.M. 159/2012:

- La struttura della contribuzione,
- L'eventuale quota minima,
- L'ISEE ordinario, (ISEE socio/sanitario, patrimonio mobiliare non deve superare i 1.000,00 euro)
- La quota di contribuzione massima posta a carico dell'utente, che tenga conto del minutaggio medio previsto dall'Autorità Giudiziaria e dei costi dell'operatore.

- Le eventuali fasce differenziate delle quote di compartecipazione, che saranno attribuite ai richiedenti il servizio di che trattasi.

Art. 18 – L’inserimento in strutture residenziali o semiresidenziali

1. Il Comune promuove il diritto di ogni minore di crescere ed essere educato nella propria famiglia, senza distinzione di sesso, di etnia, di età, di lingua, di religione e nel rispetto della identità culturale del minore e comunque non in contrasto con i principi fondamentali dell’ordinamento.
2. Quando la famiglia, nonostante siano stati disposti interventi di sostegno e di aiuto, non è in grado di provvedere alla crescita e all’educazione, si applicano gli istituti alternativi previsti dalla normativa vigente, tra cui l’inserimento del minore in comunità familiari e/o strutture residenziali o semi – residenziali.

Art. 19 – Finalità ed obiettivi dell’inserimento

1. La finalità dell’inserimento in strutture residenziali o semi – residenziali è di garantire al minore un contesto di protezione e di cura, proseguendo nel suo percorso evolutivo e mantenendo la relazione, ove possibile, con la famiglia d’origine.
2. Gli obiettivi dell’inserimento nella comunità di accoglienza sono:
 - Garantire il benessere psicofisico e relazionale del minore, accompagnandolo nel percorso evolutivo in un ambiente idoneo alla sua crescita, qualora la sua famiglia si trovi nell’incapacità e/o impossibilità temporanea di prendersene cura;
 - Recuperare le competenze della famiglia di origine al fine di garantire al minore ogni possibilità di rientro nella famiglia d’origine o in altro contesto familiare. Laddove non fosse possibile, si intende favorire ed accompagnare il minore nel percorso di conoscenza ed inserimento in una famiglia affidataria o adottiva o verso l’autonomia personale e socioeconomica, assicurando comunque il percorso di rielaborazione della propria esperienza familiare.

Art. 20 – Destinatari

1. I destinatari degli interventi sono i minori:
 - Vittime di maltrattamento o abuso, per cui è necessario un intervento di protezione;
 - Con gravi carenze socio culturali, relazionali, a rischio di abbandono,

disadattamento e devianza o trascuratezza, per i quali sia stata puntualmente verificata l'inefficacia degli interventi di sostegno al nucleo e sia stata valutata l'inadeguatezza o l'impossibilità a procedere all'affidamento familiare;

- Orfani o non accompagnati, privi di parenti in condizione di fornire loro adeguata assistenza e per i quali non sia utile o possibile procedere all'inserimento presso nuclei familiari nelle forme previste dall'istituto dell'affidamento familiare;
- Per i quali è in corso la procedura per la dichiarazione di adottabilità e per i quali non sia possibile attivare interventi alternativi.

Art. 21 – Permanenza in comunità

1. La permanenza in comunità deve avere carattere di temporaneità in vista di un rientro presso la famiglia di origine o di un affidamento familiare o, nei casi i cui si giunge alla dichiarazione di adottabilità, in vista di un'adozione.

2. In situazione particolari, quando l'ingresso in comunità avviene già in fase adolescenziale (15 – 18 anni), la permanenza può protrarsi sino alla maggiore età. In situazioni molto particolari può essere valutata, col consenso del soggetto interessato, la permanenza in comunità anche oltre la maggiore età. In tal caso la permanenza è rapportata alla realizzazione di un progetto personalizzato da realizzarsi entro dei tempi definiti e con la disponibilità dell'ente o degli enti istituzionalmente competenti ad assumere il relativo onere finanziario.

Art. 22 – Condizioni di inserimento

1. Per inserire un minore in comunità di accoglienza è obbligatorio:

- Acquisire il consenso dei genitori o di chi esercita la potestà genitoriale;
- Disporre di un provvedimento dell'Autorità Giudiziaria;
- Disporre di un provvedimento della Pubblica Autorità, ex art. 403 del Codice Civile.

Art. 23 – Caratteristiche e obiettivi dell'inserimento in strutture residenziali o semiresidenziali

1. L'inserimento in comunità di accoglienza si articola in uno specifico progetto personalizzato che deve:

- Garantire la cura, il mantenimento, l'educazione e l'istruzione del minore accolto, nel rispetto della sua identità di genere, culturale, sociale e religiosa;

- Individuare e realizzare specifici obiettivi sociali, educativi, riabilitativi, clinici in rapporto ad ogni singola situazione tenendo conto del contesto familiare di appartenenza del minore;
- Garantire la temporaneità della permanenza nella struttura, finalizzata al rientro del minore nella propria famiglia o in altro contesto familiare e sociale;
- Mantenere la continuità delle relazioni con la famiglia d'origine, tenendo conto di eventuali prescrizioni dell'Autorità Giudiziaria, attraverso la collaborazione fra operatori dei servizi e della comunità;
- Garantire le condizioni per la rielaborazione delle esperienze familiari;
- Prevedere l'accompagnamento nella conclusione dell'inserimento e comunque il monitoraggio della situazione del minore dopo l'uscita dalla comunità;
- Favorire ed accompagnare il percorso verso il rientro presso la famiglia d'origine o verso l'autonomia personale e socioeconomica.

Art. 24 – Quantificazione dell'onere di integrazione della retta

1. Il presente articolo disciplina la compartecipazione dei genitori di minori che sono stati inseriti in strutture residenziali in modo consensuale ovvero a seguito di provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria o Pubblica competente in presenza di gravi problematiche di tutela e protezione. Infatti, con l'allontanamento del minore non viene meno l'obbligo dei genitori al mantenimento del figlio. Sono infatti da tener presente l'art. 147 e 261 del codice civile che riguardano i genitori sposati ma anche quelli non sposati, inoltre l'art. 155 c. 4 del Codice civile parla del mantenimento dei figli in proporzione ai redditi percepiti.

2. Sia nei casi di inserimento in struttura protetta disposto con decreto dell'autorità giudiziaria sia nei casi di inserimento consensuale del minore in struttura protetta, il Comune assume l'onere dell'integrazione prevedendo la compartecipazione al costo della retta da parte dei genitori, la cui capacità contributiva viene valutata secondo i criteri di determinazione dell'ISEE.

3. La Giunta Comunale annualmente stabilisce nella fase di determinazione delle tariffe:

- La struttura della contribuzione,
- L'eventuale quota minima,
- L'ISEE ordinario,
- La quota di contribuzione massima posta a carico dell'utente;
- Le eventuali fasce differenziate delle quote di compartecipazione, che saranno

attribuite ai richiedenti il servizio di che trattasi.

4. La quota a carico della famiglia può essere disposta direttamente dal Giudice, così come l'esenzione della contribuzione.

INTERVENTI E SERVIZI A FAVORE DELLE PERSONE ANZIANE E DELLE PERSONE CON DISABILITÀ

Art. 25 – Progetto individuale

1. Il progetto individuale, previsto dall'art. 14 della L. 328/00, rappresenta la definizione organica degli interventi e servizi che dovrebbero costituire la risposta complessiva ed unitaria che la rete dei servizi – a livello assistenziale, riabilitativo, scolastico e lavorativo – deve garantire alle persone con disabilità per il raggiungimento del loro progetto di vita.

Per la predisposizione del progetto individuale dei vari interventi di integrazione/inclusione, il Servizio Sociale comunale, in eventuale sintonia e collaborazione con l'azienda sanitaria locale, e secondo la volontà della persona beneficiaria della sua famiglia o di chi la rappresenta considera e analizza tutte le variabili, oggettive e soggettive, che ruotano attorno alla persona con disabilità e, nello specifico:

- La situazione sanitaria e personale;
- La situazione economico, culturale, sociale, lavorativa della persona con disabilità in rapporto anche al proprio contesto familiare e sociale;
- La situazione relazionale, affettiva e familiare;
- La disponibilità personale della famiglia, amici, operatori sociali;
- Gli interessi ed aspirazioni personali;
- I servizi territoriali già utilizzati;
- I servizi territoriali cui poter accedere nell'immediato futuro.

3. Nell'ambito della progettazione ed attuazione del progetto individuale, potranno essere considerate e concordate forme di utilizzo delle risorse complessive, sulla base degli interventi e dei servizi da attivare.

Art. 26 – Il Centro Socio – Educativo (C.S.E.)

1. Il Centro Socio-Educativo (C.S.E.) è una struttura territoriale rivolta a persone portatrici di una disabilità intellettiva e/o fisica di livello medio, che non presentano disturbi psicopatologici rilevanti e che, assolto l'obbligo scolastico, hanno, di norma, un'età compresa tra i 16 ed i 64 anni. Queste persone hanno, quindi, lievi compromissioni dell'autonomia nelle funzioni elementari ed è per loro programmabile un percorso formativo di mantenimento e di sviluppo delle autonomie acquisite.

2. Il Centro Socio-Educativo offre prestazioni e interventi integrati di tipo educativo, riabilitativo e socializzante finalizzati a garantire un processo formativo che permetta il raggiungimento di una vita la più possibile autonoma e integrata. E' finalizzato all'acquisizione e al potenziamento dell'autonomia personale e sociale, alla crescita globale della persona e al suo accompagnamento nel progetto di vita adulta. Le attività del Centro Socio-Educativo sono, infatti, finalizzate all'integrazione delle persone con disabilità nella vita sociale del territorio.

Art. 27 – Il Centro Socio Sanitario (C.S.S.)

1. Il Centro Socio-Sanitario è una struttura che integra servizi di assistenza medica e infermieristica con interventi di supporto sociale. L'obiettivo è garantire una risposta globale e continuativa ai bisogni di salute e di inclusione delle persone con fragilità, disabilità o non autosufficienza:

- **Target:** Persone con disabilità (prevalentemente giovani e adulti) prive del supporto familiare o per le quali la permanenza in famiglia non è più possibile.
- **Servizi:** Ambienti di dimensioni ridotte e molto familiari (spesso ospitano piccoli gruppi di 10-12 persone). Il personale è composto per lo più da OSS (Operatori Socio Sanitari) ed educatori, con assistenza sanitaria garantita all'occorrenza dal territorio.
- **Obiettivo:** Inclusione sociale, sviluppo dell'autonomia personale, vita di comunità e mantenimento delle abilità relazionali.

Art. 28 – Il Centro Diurno Disabili (C.D.D.)

1. Il Centro Diurno Disabili (C.D.D.) è una struttura territoriale rivolta a persone in situazione di disabilità grave, di norma maggiorenni, con notevole compromissione dell'autonomia nelle funzioni elementari, che abbiano assolto l'obbligo scolastico e per le quali non è programmabile un percorso di inserimento lavorativo o formativo.

2. Il Centro Diurno Disabili offre prestazioni e interventi integrati di tipo educativo, riabilitativo e di assistenza finalizzati a:

- a) migliorare la qualità della vita della persona, favorendo l'interazione e l'integrazione sociale;
- b) mantenere e migliorare le abilità cognitive e relazionali riducendo i comportamenti problematici dei soggetti ospiti;
- c) sostenere le famiglie, supportandone il lavoro di cura, riducendo l'isolamento, evitando o ritardando il ricorso alle strutture residenziali;
- d) incrementare e mantenere i livelli di autonomia funzionale contrastando i processi involutivi e favorendo, quando è possibile, la frequenza di strutture esterne, sportive

e sociali;

e) favorire lo sviluppo di competenze globali, finalizzando l'azione al raggiungimento di obiettivi significativi mediante percorsi e progetti personalizzati.

Art. 29 – Compartecipazione al costo dei servizi diurni e semiresidenziali a favore di persone con disabilità

1. La Giunta Comunale, **nei limiti delle disponibilità di bilancio**, annualmente stabilisce per i servizi diurni e semiresidenziali a favore delle persone con disabilità:

- La struttura della contribuzione,
- L'eventuale quota minima,
- L'ISEE ordinario,
- La quota di contribuzione massima posta a carico dell'utente;
- Le eventuali fasce differenziate delle quote di compartecipazione, che saranno attribuite ai richiedenti il servizio di che trattasi.

Art. 30 – Servizi residenziali per persone con disabilità e persone anziane

1. I servizi residenziali sono rivolti a persone con disabilità grave o persone anziane con un livello di compromissione funzionale tale da non consentirne la permanenza a domicilio.

Art. 31 – Campo di intervento

1. Il Comune, nell'ambito delle attività poste in essere a favore delle persone con disabilità e delle persone anziane, prevede, quale ultima risposta possibile, in mancanza di soluzioni alternative validamente perseguibili, il ricovero in strutture protette (Residenze Sanitarie Assistenziali, istituti, comunità e strutture analoghe che danno continuità di servizio 24 ore su 24).

2. L'Assistente Sociale del Comune verifica preventivamente l'effettiva impossibilità del mantenimento dell'anziano o del disabile nel suo ambito familiare, anche tramite il ricorso agli altri servizi di Rete, con particolare riferimento ai servizi di Assistenza Domiciliare, Assistenza Domiciliare Integrata, Centri Diurni e Assegni di cura.

Art. 32 – Caratteristiche dell'intervento

1. L'intervento del Comune si concretizza nelle seguenti azioni:

- Indirizzare i richiedenti in relazione alle modalità di accesso alle strutture residenziali;
- Contribuire con interventi economici a favore dei cittadini residenti non in grado di badare a sè stessi e con condizione economica insufficiente a provvedere alla copertura integrale e/o parziale della retta di ospitalità, sulla base dei criteri individuati dal D.P.C.M. 159/2013 e dalla D.G.R. 3230/2015 e successive integrazioni e modifiche.

Art. 33 – Concessione dell'integrazione della retta alberghiera

1. Fermo restando il diritto ad usufruire delle prestazioni e dei servizi assicurati a tutti i cittadini dalla Costituzione e dalla normativa in materia, l'integrazione della quota socio-assistenziale della retta a carico del Comune è assunta, nell'ambito delle risorse economiche a disposizione e nel rispetto degli equilibri di bilancio, nei confronti delle persone che:

- a) hanno richiesto l'integrazione prima dell'inserimento nella struttura, come stabilito all'art.6, comma 4 della L. 328/2000;
- b) non risultano in grado di provvedere alla sua copertura totale o parziale.

2. L'integrazione della retta è versata alla persona richiedente il beneficio economico ovvero direttamente alla struttura residenziale in deduzione della quota alberghiera a carico dell'assistito, a seguito di delega della persona richiedente l'integrazione.

Art. 34 – Misura dell'integrazione della retta alberghiera

1. La misura massima dell'integrazione della retta alberghiera concessa dal Comune è determinata sulla base della differenza tra la retta e la quota di compartecipazione complessivamente sostenibile dal cittadino/utente, sulla base del valore I.S.E.E., determinata ai sensi del D.P.C.M. 159/2013.

2. In presenza di eventuali beni immobili o mobili, il Comune potrà procedere ad accordi con i beneficiari per l'alienazione dei beni medesimi, fermo restando che il ricavato della alienazione rimane vincolato al pagamento della retta.

3. In presenza di beni immobili non adibiti ad abitazione dell'eventuale coniuge, il Comune potrà procedere ad accordi con i beneficiari per la locazione degli immobili medesimi ovvero per un utilizzo a fini sociali, con lo scopo che il ricavato della locazione ovvero del fitto figurativo rimanga vincolato al pagamento della retta. L'eventuale utilizzo concordato dell'immobile per fini sociali ha sempre carattere temporaneo. L'immobile deve essere riconsegnato alla famiglia, in caso di necessità o

in caso di vendita, previo preavviso di almeno sei mesi.

4. In presenza di dichiarazioni non veritiere, in fase di definizione della quota di compartecipazione complessivamente sostenibile dal cittadino, eccetto il caso di mero errore materiale, il dichiarante decade dai benefici relativi all'agevolazione economica concessa ed è tenuto alla restituzione delle somme indebitamente percepite, oltre agli interessi previsti per legge ed alle eventuali spese.

5. In assenza di accordi, come previsto ai punti 2 e 3 del presente articolo, la contribuzione comunale deve intendersi quale anticipazione di quanto dovuto del cittadino beneficiario, con conseguente titolo, da parte del Comune, di rivalersi sulla futura eredità. Quanto sopra fermi restando gli obblighi dei parenti tenuti agli alimenti ai sensi della normativa vigente.

Art. 35 – Regolamentazione di altri servizi

1. Per quanto concerne la regolamentazione di servizi o interventi non previsti dal presente regolamento, si fa riferimento ai criteri individuati per i servizi di analoga tipologia.